



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Servizio Istruzione

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.38 del 15/09/2023)

Articolo 1

Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico (da qui in poi denominato scuolabus) risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
3. Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dalle fermate distribuite sul territorio comunale fino alla quella situata in prossimità del plesso scolastico e viceversa.

Articolo 2

Destinatari e bacini di utenza

1. Il servizio scuolabus è rivolto agli alunni iscritti alla scuola secondarie di 1° grado del Comune di Montano Lucino, residenti in particolare nella frazione di Montano.
2. Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della lista di attesa, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) reddito ISEE;
 - b) maggiore distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica.

Articolo 3

Calendario e orari

1. Il servizio è gestito e organizzato dal Comune in modo compatibile con gli orari scolastici dell'Istituto Comprensivo di Villa Guardia, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.
3. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.
4. Il servizio può essere sospeso:
 - a) qualora, su parere insindacabile degli autisti, il percorso risulti pericoloso (per es. a causa di neve, ghiaccio etc.) o non sussistano i presupposti necessari in termini di sicurezza del trasporto;
 - b) in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, ove non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente;
 - c) nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, contemporanea avaria di più mezzi, scioperi etc.;
5. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune dà tempestiva notizia ai genitori degli alunni iscritti a mezzo mail o mediante contatto telefonico.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Servizio Istruzione

Articolo 4

Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'ufficio comunale preposto predispose ogni anno il piano di trasporto del servizio scuolabus sulla base degli orari e dei percorsi dell'anno precedente.
2. Il piano viene aggiornato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento del plesso scolastico e del bacino di utenza.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento della sede. La programmazione del percorso deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e alla soddisfazione del maggior numero possibile di richieste.
4. Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'art. 1 del presente regolamento.
5. Il piano viene articolato lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 5

Sicurezza e responsabilità

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente articolo 4 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.
3. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus.
4. La famiglia è responsabile del minore, sotto ogni profilo giuridico, prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus. L'attraversamento della strada in sicurezza da parte del minore è onere della famiglia.

Articolo 6

Modalità organizzative

1. Sugli scuolabus possono essere trasportati solamente alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado.
2. L'ammissione al servizio trasporto è subordinata alla sottoscrizione e alla consegna all'ufficio competente, entro il termine stabilito annualmente con gli opportuni mezzi di pubblicità, dell'autorizzazione di salita e discesa in autonomia, da parte dei genitori dell'alunno. Al momento dell'iscrizione i genitori dichiarano, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione e di recarsi una volta sceso dal mezzo a scuola.
I genitori rimangono comunque responsabili del minore, sotto ogni profilo giuridico, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata dello scuolabus, tra la fermata e la scuola (andata e ritorno) e nel tempo antecedente e successivo alla salita sul mezzo.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Servizio Istruzione

L'Amministrazione comunale è esente da responsabilità per i fatti/avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Articolo 7

Modalità di iscrizione, rinuncia e variazione

1. Il genitore/tutore/chi ne fa le veci che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo, con il quale si impegna a versare un acconto sul costo annuale del servizio stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Al momento dell'iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento, ad accettare le condizioni esposte e le modalità previste per il pagamento del servizio.

2. Le domande di iscrizione devono essere inviate attraverso lo Sportello Telematico disponibile sul sito comunale dell'Ente ovvero a mezzo mail/in formato cartaceo al competente ufficio comunale.

3. Il genitore od il tutore si impegna, sottoscrivendo apposita dichiarazione, ad autorizzare il minore a salire/scendere in autonomia dallo scuolabus e a raggiungere, sempre in modo autonomo, la fermata dello scuolabus, la propria abitazione e la scuola essendo il servizio offerto limitato al mero trasporto fermata/scuola e viceversa.

4. La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio competente eventuali variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio.

L'eventuale comunicazione di rinuncia al servizio deve essere formulata per iscritto all'Ufficio Istruzione del Comune e ha efficacia dalla data di presentazione della richiesta.

Il genitore/tutore, in caso di rinuncia al servizio in qualsiasi momento formulata, è tenuto al versamento integrale della quota annuale dello scuolabus, fatto salvo particolari situazioni valutate dall'ufficio Servizi Sociali.

Il genitore/tutore, anche in caso di fruizione parziale del servizio per qualsivoglia motivo, è tenuto al versamento integrale della quota annuale dello scuolabus.

5. Le domande presentate durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, senza arrecare pregiudizio alla ordinaria organizzazione del servizio.

6. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, sono tenuti al pagamento del costo del servizio in funzione dei restanti mesi di scuola ancora da frequentare.

7. Il Comune rilascia apposito tesserino attestante il diritto dell'utente a servirsi del trasporto scolastico. Il tesserino va esibito su richiesta del conducente o dei dipendenti comunali delegati al controllo.

8. Il minore sprovvisto di tesserino non verrà trasportato.

Articolo 8

Comportamento e sanzioni

1. L'alunno durante il trasporto deve mantenere un comportamento corretto, rispettoso di persone e cose e attenersi alle indicazioni/prescrizioni impartite dall'autista.

Più in particolare l'alunno non deve:

- disturbare l'autista o gli altri alunni;
- alzarsi dal posto assegnatogli;
- consumare cibi o bevande;
- arrecare danni alla vettura/terzi.

2. In caso di mancato rispetto delle regole di comportamento da parte dell'alunno si provvede come di seguito:



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Servizio Istruzione

- a) l'autista comunica all'Ufficio Istruzione il comportamento scorretto dell'alunno;
- b) la Responsabile dell'Ufficio Istruzione del Comune tramette comunicazione scritta alla famiglia/ e preannuncia, in caso di reiterazione del comportamento inadeguato, la sospensione dal servizio;
- c) in caso di reiterazione del comportamento inadeguato dell'alunno dopo il richiamo, viene disposta la sospensione dal servizio per un periodo, stabilito in modo insindacabile dall'ufficio competente, variabile da tre a dieci giorni. La sospensione viene comunicata immediatamente alla famiglia e al Dirigente scolastico;
- d) in caso di reiterazione del comportamento inadeguato dell'alunno dopo la sospensione erogata o laddove il comportamento scorretto sia ritenuto tale da essere incompatibile con il servizio erogato (es. minacce e/o aggressioni) l'alunno viene immediatamente sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico;

Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo ovvero a terzi, la famiglia/tutore o chi ne fa le veci è tenuta all'integrale rimborso.

3. La sospensione dal servizio non comporta il rimborso di quanto versato e non usufruito e il genitore/tutore/chi ne fa le veci è comunque tenuto a versare la quota annuale del servizio.
4. L'autista non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non in possesso dell'apposito cartellino.
5. In caso di pericolo o di carenze delle condizioni atte allo svolgimento del servizio l'autista interrompe il servizio e chiede l'intervento della Polizia Locale.

Articolo 10

Determinazione quantitativa delle contribuzioni

1. Il Comune prevede annualmente una tariffa di contribuzione per accedere al servizio. L'importo della tariffa deve essere corrisposto nella sua interezza, indipendentemente dalle giornate di concreto utilizzo ed anche nel caso di uso parziale del servizio.
2. Non sono previste riduzioni di pagamento.
3. La compartecipazione tariffaria dovuta dalle famiglie sarà determinata come descritto al precedente art.7 comma 1;
4. Eventuali assenze prolungate dell'alunno non danno diritto a riduzioni od esoneri.
5. Nel caso di mancato o parziale versamento del dovuto, il Comune inoltra sollecito alle famiglie. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvia la procedura di riscossione coattiva e sospensione l'utente dal servizio.

Articolo 11

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.